

ALLEGATO "A" AL REP. N. 1768/1035

STATUTO

della

Società per Azioni

“ISFORT S.p.A. ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA PER I TRASPORTI” o

“ISFORT S.p.A.”

TITOLO I

Denominazione Oggetto Sede Durata

Art. 1

È costituita una Società per Azioni denominata “ISFORT S.p.A. ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA PER I TRASPORTI” o, in sigla, “ISFORT S.p.A.”.

Art. 2

La Società ha per oggetto:

- la produzione di servizi di formazione e qualificazione tecnico - professionale nel campo della direzione e gestione dei sistemi di trasporto collettivo, pubblico e privato ed attività ad essi connesse;
- la formazione e ricerca applicata nel campo dell'economia generale ed aziendale, nel campo della produzione ed utilizzazione dei sistemi di trasporto collettivo, pubblico e privato e settori ad esso connessi;
- la formazione e la ricerca finalizzata all'innovazione tecnico - scientifica nell'organizzazione e nei mezzi di produzione dei sistemi di trasporto collettivo, pubblici e privati e settori ad essi collegati;
- la ricerca finalizzata alla formazione ed organizzazione giuridico - amministrativa nei sistemi di trasporto collettivo, pubblico e privato e settori ad esso collegati;
- la formazione e la ricerca finalizzata alla metodologia di analisi di impatto ambientale, connesse a scelte di investimenti nei sistemi di trasporto collettivo, pubblico e privato e settori ad esso connessi;
- la formazione rivolta al personale che svolge attività di sicurezza nel settore del trasporto ferroviario così come normata e autorizzata dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF).

Per il perseguimento di dette finalità la Società programma, organizza e realizza, in proprio o avvalendosi di terzi:

- scuole e classi di istruzione superiore per la formazione economica, manageriale e tecnica nei settori di cui agli scopi innanzi detti;
- corsi di formazione, specializzazione e qualificazione tecnico - professionale, a livello post-

laurea e post-diploma;

- seminari e stages di aggiornamento e riqualificazione tecnico - professionale per amministratori, dirigenti, quadri, e qualunque altra figura professionale nei settori di cui innanzi;
- corsi e programmi per la formazione di base sul quadro normativo, per il mantenimento e il recupero delle competenze, erogati dal proprio Centro di Formazione riconosciuto con attestato CF012/ANSF rilasciato in data 14 dicembre 2017;
- progetti di ricerca, conferenze, incontri, dibattiti sulle medesime tematiche;
- attività editoriali (esclusa l'edizione di giornali quotidiani), pubblicazioni, supporti didattici, dispense, software applicativi sulle materie e sui metodi delle attività anzidette;
- assegnazioni di premi, borse di studio e simili, a soggetti meritevoli ed attivi nei campi sopra indicati.

Al fine di perseguire il sopradescritto oggetto sociale la Società può porre in essere rapporti di qualsivoglia natura con i terzi, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e qualsiasi altra attività che direttamente od indirettamente abbia pertinenza con l'oggetto sociale.

Art. 3

La Società ha sede legale in Roma e può istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località.

Art. 4

La durata della Società è fissata dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 5

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

TITOLO II

Capitale sociale Azioni Obbligazioni

Art. 6

Il capitale sociale è di € 663.000 (seicentosesantatremila) rappresentato da 663.000 (seicentosesantatremila) azioni da un Euro ciascuna.

Le azioni sono nominative e indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 7

Il capitale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. Nell'ipotesi in cui siano previste azioni con diritti diversi, il capitale sociale può

essere aumentato anche mediante l'emissione di una sola categoria di azioni. In presenza di più categorie di azioni, la competenza ed il funzionamento delle assemblee speciali di categoria sono disciplinati dall'art.2376 c.c.

Art. 8

Spetta ai soci la prelazione in ipotesi di trasferimento delle azioni.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve comunicare agli altri soci, nel domicilio risultante dal Libro soci, e per conoscenza al Presidente della Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'offerta ricevuta con l'indicazione del soggetto acquirente, prezzo convenuto e condizioni di pagamento.

I soci interessati dovranno comunicare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà di esercitare, in proporzione alla propria quota sociale, la prelazione alle condizioni offerte, indicando altresì l'intenzione di acquisire le azioni offerte per cui non fosse esercitata la prelazione da parte degli altri soci.

Sarà inefficace ogni comunicazione che non contenga tutti i dati suindicati.

Qualora le accettazioni non corrispondano all'intero numero di azioni offerte, l'accettazione sarà considerata inefficace. Ai fini di cui ai precedenti commi per trasferimento si intende sia il conferimento della società sia il trasferimento della piena proprietà delle azioni o di altro diritto reale sulle azioni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale, di obbligazioni convertibili in azioni o di altri titoli o diritti che attribuiscono al titolare il diritto di divenire socio della Società. Il socio che intendesse costituire impegno o assoggettare ad altri vincoli, in tutto o in parte, proprie azioni o obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti che attribuiscono al titolare il diritto di divenire socio della Società, dovrà preventivamente offrire in vendita agli altri soci tali titoli e/o diritti, applicandosi al riguardo le disposizioni di cui ai precedenti commi.

I soci sono obbligati, nell'ipotesi in cui il soggetto o i soggetti che li controllano trasferiscano a terzi loro azioni (o quote) di tal che il soggetto o i soggetti controllanti venga o vengono a perdere il controllo della società, ad offrire in prelazione agli altri soci le azioni sociali ai sensi e con le modalità dei commi che procedono; il rapporto di controllo si intende esistente nei casi di cui all'art.2359 c.c. e dell'art.7 della legge 10 ottobre 1990, n.287.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai trasferimenti a favore di soggetti di cui il cedente/socio abbia il controllo azionario ovvero a favore di soggetti che detengano il controllo del cedente/socio; il rapporto di controllo si intende esistente nei casi di cui all'art.2359 c.c. ed all'art.7

della legge 10 ottobre n.287.

Qualora sorga contestazione in merito al prezzo convenuto per il trasferimento, si provvederà a determinare il giusto prezzo ai sensi dell'art.1349, comma I, c.c. sulla base del valore del patrimonio sociale secondo l'ultimo bilancio di esercizio approvato, da parte di un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente.

Scaduto il termine senza che sia pervenuta efficace accettazione il socio è libero di trasferire le proprie azioni al terzo offerente al prezzo ed alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione entro tre mesi dalla scadenza del termine per la comunicazione dell'accettazione.

Art. 9

La Società può emettere obbligazioni a norma e con le modalità di legge.

Art. 10

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua del 10% (dieci per cento) fermo il disposto dell'articolo 2344 c.c.

TITOLO III

Ordinamento ed Amministrazione della Società

Capo I: Assemblea dei Soci

Art. 11

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 12

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea ordinaria deve essere altresì convocata per deliberare in merito alle autorizzazioni degli atti di amministrazione di cui all'art. 23 dello Statuto.

Art. 13

La convocazione è fatta dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede della Società, purché entro il territorio italiano, con avviso contenente l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione, ovvero da comunicarsi con lettera raccomandata, telegramma, fax o pec, ricevuti dai soci, dagli amministratori e dai sindaci effettivi almeno otto giorni prima di quello

fissato per la convocazione. L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo per l'eventuale adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Qualora il giorno per la seconda convocazione non sia indicato nell'avviso e nel caso in cui andasse deserta la prima convocazione, l'Assemblea deve essere riconvocata a norma dell'articolo 2369, comma II, c.c..

Il giorno per la seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima; sono tuttavia valide le Assemblee, anche se non convocate nei modi e nei termini di cui sopra, qualora sia presente o validamente rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori ed i componenti effettivi del Collegio Sindacale in carica.

Art. 14

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta nel rispetto dell'articolo 2372 c.c.

Art. 15

Il diritto di intervento in Assemblea è esercitato nei modi e nei termini di legge.

L'intervento può avvenire anche tramite collegamento audio e video, a condizione che:

siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati nei quali gli interessati potranno recarsi;

- sia possibile per il presidente dell'assemblea espletare le attività di cui al successivo art. 17 e per il soggetto verbalizzante seguire lo svolgimento dell'assemblea;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alle votazioni nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovino contemporaneamente il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con i quorum costitutivi e deliberativi di cui agli artt.2368 e 2369 c.c.

Tuttavia, l'Assemblea straordinaria in qualunque convocazione delibera con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, da altra persona indicata dai soci presenti. Spetta al Presidente di dirigere e regolare, con pieni poteri nell'ambito di quanto consentito dalla legge, la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un notaio, in

funzione di segretario, nelle Assemblee straordinarie. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o, se l'Assemblea è straordinaria, dal notaio.

CAPO II Amministrazione

Art. 18

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, indicati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti dall'Assemblea.

Ove la composizione del Consiglio di Amministrazione fosse di quattro membri, il voto del Presidente vale doppio.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo che sarà determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo decade dall'Ufficio.

Art. 19

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

La cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa della maggioranza degli amministratori comporta l'automatica e immediata decadenza dell'intero Consiglio ed il Collegio Sindacale dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 20

Il Consiglio elegge, ove non l'abbia fatto l'Assemblea ai sensi dell'articolo 2380-bis c.c. un Presidente, e, ove ritenuto opportuno, un Vice Presidente nonché il Segretario Generale anche estraneo al Consiglio stesso.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'amministratore più anziano di età.

Art. 21

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché in Italia.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci qualora lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre amministratori o dal Collegio Sindacale. Il Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché

adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri ed ai sindaci effettivi.

Il Consiglio è convocato con fax, pec o lettera raccomandata da spedire almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivi e, nei casi di urgenza, con telegramma, pec o telefax da spedirsi come sopra almeno tre giorni prima.

In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri e sindaci effettivi; tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza purché:

- sia possibile per chi presiede identificare i partecipanti collegati e per il soggetto verbalizzante seguire lo svolgimento della riunione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alle votazioni nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

La riunione si intende tenuta nel luogo in cui si trovino contemporaneamente chi presiede e il soggetto verbalizzante.

Art. 22

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni del Consiglio si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

Art. 23

Il Consiglio ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto per i poteri che per legge o per Statuto spettano esclusivamente all'Assemblea. Tuttavia, per le operazioni che concernono acquisto o cessione di azioni o quote di Società, di Aziende o rami di Aziende è richiesta la specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio può apportare modifiche allo Statuto per adeguarlo a disposizioni normative, inderogabili applicandosi in questo caso l'art. 2436 c.c..

Art. 24

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più membri, salvo il disposto dell'art. 2381 c.c., determinando i limiti e le modalità della delega nonché i relativi compensi.

Sono comunque riservate all'approvazione del Consiglio le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- nomina e revoca delle persone cui è affidata la gestione commerciale e la rappresentanza della Società;
- proposte di acquisto o vendita di partecipazioni;
- approvazione del piano strategico;
- approvazione del budget annuale.

I delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Art. 25

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un Comitato Tecnico-Scientifico con le funzioni di analisi, consultazione, valutazione e di proposta di cui si avvale il Consiglio di Amministrazione medesimo e gli altri Organi della Società, allo scopo di acquisire proposte e pareri in ordine alla programmazione tecnico-scientifica dell'Istituto.

In particolare il Comitato Tecnico-Scientifico fornisce supporti:

- nella redazione del Programma delle attività istituzionali che la Società realizza per conto della Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni;
- nella redazione dei piani industriali, con particolare riferimento alle linee di sviluppo del mercato esterno;
- nel potenziamento dei partenariati scientifici e istituzionali (Enti di Ricerca Pubblici e Privati, Università, Amministrazioni Centrali e Territoriali);
- nella valutazione dei partenariati, in relazione alle diverse esigenze di mercato (Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Entità Consortili, etc.).

Il Comitato Tecnico-Scientifico coadiuva gli Organi nella valutazione e scelta delle risorse professionali esterne da utilizzare per collaborazioni temporanee e supporta gli Organi e la Struttura della Società nella collaborazione dei piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale della Società.

Il Comitato Tecnico-Scientifico viene nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente ed è composto da un massimo di sette membri. Per lo svolgimento dei suoi lavori si avvale dell'attività di un Segretario, anche esterno alla Società che coadiuva l'operato del Presidente del Comitato che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione con specifica delibera. Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione può deliberare eventuali compensi e rimborsi spese.

Art. 26

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale trascritto in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 27

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assemblea dei Soci, e deve essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenze utili in relazione alle esigenze operative della Società.

Al Segretario Generale sono affidate le seguenti attribuzioni:

- redigere e sottoscrivere i verbali degli Organi Sociali;
- curare la tenuta dei libri sociali;
- predisporre le procedure per l'implementazione delle attività di internal auditing e compliance;
- sviluppare il marketing strategico e operativo anche con il Socio FS;
- supportare il Presidente e l'Amministratore Delegato nella cura della esecuzione delle delibere degli Organi Societari.

La durata del mandato del Segretario Generale corrisponde a quella del Consiglio di Amministrazione.

CAPO III: Firma sociale Rappresentanza

Art. 28

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed a qualunque autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, spettano al Presidente o, in sua assenza od in caso di suo impedimento, a chi ne fa le veci nonché all'Amministratore delegato, ove nominato, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti.

Il Presidente e, nei limiti della delega, l'Amministratore delegato, possono conferire procure speciali a consiglieri, dirigenti, funzionari, dipendenti e anche a terzi per determinate categorie di atti e di affari o per singole operazioni, determinandone le condizioni e le modalità.

Capo IV: Collegio Sindacale

Art. 29

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, determinandone il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali applicabili.

Ove la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale. In questo caso, il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel

registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione che consentano ai partecipanti di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire alla trattazione degli argomenti.

TITOLO IV

Bilancio sociale e utili

Art. 30

L'esercizio sociale comincia al primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 31

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio a norma di legge compila il bilancio sociale da sottoporre alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea.

Gli utili netti risultanti da bilancio, previa deduzione da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale o sia stata reintegrata fino a tale misura, se diminuita per qualsiasi ragione, sono ripartiti secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Art. 32

In caso di scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore, la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso sono stabilite dall'Assemblea straordinaria a norma delle disposizioni del Codice Civile.

Art. 33

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.